



COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO.
Provincia di Piacenza

**REGOLAMENTO SUGLI INCENTIVI
AL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI
PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE
ENTRATE E AL TRATTAMENTO
ACCESSORIO DEL PERSONALE**

S. B. M. M.

PREMESSA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio Finanziario.

TITOLO I

INCENTIVI AL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E AL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE

Art. 2 - Costituzione del Fondo

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'art. 1 del presente Regolamento, nonché in relazione agli obiettivi definiti annualmente con il P.E.G., è istituito apposito Fondo incentivante.

Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrata riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;

Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Il compenso incentivante deve remunerare una produttività reale ed effettiva del personale interno, definita secondo un ben preciso percorso, che parte dalla previa definizione degli obiettivi e si conclude con l'accertamento del grado di realizzazione degli stessi. Pertanto ad inizio esercizio, il Responsabile del Servizio Finanziario definisce, con proprio atto, gli obiettivi e indica i soggetti partecipanti alle attività di recupero dell'evasione.

Art. 3 - Destinazione del Fondo

Ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 145/2018, il Fondo è destinato come segue:

a) per un ammontare pari al 90% da ripartire fra il personale individuato secondo i criteri di cui al successivo comma;

b) per un ammontare pari al 10% all'acquisizione di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, all'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento, nonché al finanziamento di attività formative.

Art. 4 - Soggetti interessati

Il presente Regolamento si applica al personale in servizio presso il Settore Finanziario o personale interno appartenente ad altri servizi dell'Amministrazione comunale, individuato, ad inizio anno, con apposito atto, sulla base del possesso di specifiche competenze tecniche specialistiche, dal Responsabile del Servizio Finanziario ed in accordo con i Responsabili dei rispettivi Settori comunali di appartenenza.

Art. 5 - Trattamento accessorio

Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio tributi, eventualmente integrato con personale appartenente ad altri Servizi, come specificato nell'art. 4, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

In sede di assegnazione degli obiettivi di P.E.G. vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali, oltre a quanto previsto dai successivi commi:

- personale stabilmente addetto al servizio tributi: 90%
- personale esterno al servizio tributi: 10%

La proposta di ripartizione è di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario, sulla base dell'apporto quali-quantitativo del dipendente alla realizzazione degli obiettivi, mentre la relativa approvazione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto sono di competenza del Segretario Comunale.

Gli incentivi di cui al presente Regolamento soggiacciono al meccanismo di correlazione ed assorbimento del premio di performance, previsto dall'art. 25 del CCDI 2019/2021 di questo Comune.

La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017.

La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

Le somme di cui al presente articolo sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo e del Piano della performance.

Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Art. 6 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.



